

Deliberazione della Giunta Regionale 22 aprile 2025, n. 19-1025

Parere ex articolo 23 del D.Lgs n.152/2006 e s.m.i. nell'ambito della valutazione di impatto ambientale di competenza statale relativa al progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico di potenza pari a 41,35 MW, presentato da Solar PV 32 S.r.l. nel Comune di Brusnengo (BI), con connessione alla rete elettrica in Comune di Villarboit (VC). [ID:13375]



Seduta N° 66

Adunanza 22 APRILE 2025

Il giorno 22 del mese di aprile duemilaventicinque alle ore 10:10 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità mista, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Elena Chiorino Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Maurizio Raffaello Marrone, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Matteo MARNATI - Federico RIBOLDI - Andrea TRONZANO

DGR 19-1025/2025/XII

OGGETTO:

Parere ex articolo 23 del D.Lgs n.152/2006 e s.m.i. nell'ambito della valutazione di impatto ambientale di competenza statale relativa al progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico di potenza pari a 41,35 MW, presentato da Solar PV 32 S.r.l. nel Comune di Brusnengo (BI), con connessione alla rete elettrica in Comune di Villarboit (VC). [ID:13375]

A relazione di: (Marnati), Bussalino

Premesso che:

il D.Lgs n. 152/2006 nella Parte seconda recepisce la direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;

gli articoli 23 e seguenti del D.Lgs n. 152/2006 definiscono le differenti fasi delle procedure di VIA;

la legge regionale 19 luglio 2023, n. 13 “Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata. Abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione)”, all'articolo 5, comma 4, prevede che con provvedimento deliberativo della Giunta regionale sia definita la composizione dell'Organo Tecnico Regionale, nonché l'organizzazione e le modalità operative per l'espletamento delle procedure di competenza regionale in riferimento alle categorie di progetto sottoposte alle procedure di VIA di competenza regionale;

la deliberazione della Giunta regionale n. 14-8374 del 29 marzo 2024 di approvazione della composizione dell'Organo tecnico regionale, di cui all'articolo 5, comma 1, della medesima legge regionale, e dell'organizzazione e delle modalità operative per l'espletamento delle procedure di competenza regionale nei procedimenti per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per la valutazione d'impatto ambientale (VIA), i provvedimenti di competenza regionale e i pareri sulle

procedure nazionali per la VIA ha, tra l'altro, stabilito che relativamente alla procedura di partecipazione alla fase di valutazione nazionale il parere regionale venga rilasciato con provvedimento deliberativo della Giunta regionale.

Preso atto che:

in data 25 novembre 2024 il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha acquisito dalla Società proponente, Solar PV 32 S.r.l., ai sensi dell'articolo 23 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., istanza di avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) di competenza statale relativa al progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico della potenza di 41,35 MW nel Comune di Brusnengo (BI), con connessione alla rete elettrica nel territorio del Comune di Villarboit, nell'ambito della quale la Regione è chiamata ad esprimere il proprio parere ai sensi dell'art. 24, comma 3, del citato d.lgs. n.152/2006 e s.m.i.;

in data 17 febbraio 2025, la Direzione Generale Valutazioni Ambientali del MASE, ha comunicato alla Regione Piemonte e agli altri Enti interessati l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web e la conseguente decorrenza dei termini (30 giorni) per l'espressione dei rispettivi pareri.

Dato atto che, come da documentazione agli atti della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore "Sviluppo Energetico Sostenibile":

ai fini dell'istruttoria tecnica è stato attivato in modalità asincrona lo specifico Organo tecnico regionale, con il compito di condurre gli approfondimenti tecnici necessari alla predisposizione del parere regionale previsto dall'articolo 24 del D.Lgs n. 152/2006;

in particolare, il Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale, con nota prot. n. 28111 del 20 febbraio 2025, verificate la natura e le caratteristiche dell'opera, ha individuato nella Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, "Settore Sviluppo Energetico Sostenibile", la struttura regionale competente a espletare l'endoprocedimento di espressione del parere regionale, nonché quali strutture regionali interessate all'istruttoria le Direzioni regionali: Opere Pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica, Agricoltura e cibo, Competitività del sistema regionale, Sanità e Welfare;

nell'ambito dei lavori istruttori dell'Organo Tecnico regionale è stata indetta, in forma semplificata e modalità asincrona, la Conferenza di servizi, al fine di effettuare l'esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti, richiedendo la partecipazione, quali soggetti istituzionali interessati, delle Province di Biella e Vercelli, dei Comuni di Brusnengo (BI) e Rovasenda, San Giacomo Vercellese, Arborio e Villarboit (VC), delle ASL BI e VC, dell'Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia, del Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese, del Consorzio di Tutela del Riso della Baraggia Biellese e Vercellese, dell'Ente di gestione delle Aree protette del Ticino e Lago Maggiore e, in qualità di supporto tecnico-scientifico dell'Organo tecnico regionale, dell'ARPA Piemonte nonché dei funzionari nominati dalle singole Direzioni regionali coinvolte nell'istruttoria tecnica;

in data 25 febbraio 2025 ha avuto luogo in forma telematica la riunione istruttoria dell'Organo tecnico regionale;

con riferimento al quadro programmatico e alla descrizione sintetica del progetto presentato, quale esito dell'istruttoria si riportano i seguenti punti di sintesi:

il suddetto progetto rientra tra quelli disciplinati dall'articolo 8, comma 2-bis, del D.Lgs n. 152/2006, in quanto ricompreso tra le categorie progettuali di cui all'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs 152/2006 di competenza statale, nonché tra i progetti di attuazione del Piano Nazionale Energia e Clima (PNIEC) di cui all'Allegato I bis del medesimo decreto;

il progetto, sotto il profilo programmatico, si confronta con l'obiettivo strategico delineato dal PNIEC di garantire al 2030 la transizione verso un modello di generazione distribuita sempre più partecipato da impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché di conseguire il target prefissato di consumi finali lordi da soddisfarsi mediante le stesse, mentre con riferimento agli obiettivi di pianificazione energetica regionale esso concorre al conseguimento del *target* di *burden sharing* per

il Piemonte stabilito dal DM 21 giugno 2024 in 4.991 MWe di potenza aggiuntiva al 2030;
il progetto prevede la realizzazione di un impianto agrivoltaico di potenza pari a 41,35 MW nel territorio del Comune di Brusnengo (BI), mentre per quanto riguarda le opere di connessione alla rete elettrica si prevede il collegamento nel Comune di Villarboit (VC);

l'impianto, composto da oltre 66.690 moduli fotovoltaici in silicio monocristallino da 620 Wp ciascuno fissati su strutture ad inseguimento monoassiale, interessa una superficie complessiva pari a circa 76 ha a destinazione d'uso agricola, caratterizzata dalla III classe di capacità d'uso del suolo, attualmente dedicata alla risicoltura, e distante, nel punto più vicino, circa 80 metri dalla ZSC IT1120004 denominata 'Baraggia di Rovasenda'. L'area dell'impianto, soggetta al disciplinare DOP del riso della Baraggia Biellese e Vercellese, unica DOP italiana del riso, non interferisce direttamente con aree protette e con elementi della Rete Natura 2000, e dal punto di vista paesaggistico non è interessata da vincoli areali e puntuali oggetto di disposizioni di tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, mentre una parte delle opere di connessione alla rete elettrica risultano interferire con le categorie dei beni paesaggistici di cui all'articolo 142, comma 1, lettere c) e g) del medesimo decreto;

la Società proponente dichiara che il progetto non ricade in nessuna delle aree indicate dall'art. 20, comma 8, del decreto legislativo n. 199/2021;

la porzione dell'impianto posta a Nord-Est, risulta prossima al progetto fotovoltaico denominato "Fattoria solare Roggia della Bardesa" di potenza pari a 10,9 MW, attualmente in fase di autorizzazione, in merito al quale, con DGR n. 16-6556 del 27 febbraio 2023, è stato espresso un parere favorevole condizionato al rispetto di specifiche prescrizioni, fatta eccezione per la realizzazione della nuova Stazione Elettrica di Brusnengo in ragione dell'insufficienza degli elementi conoscitivi disponibili;

per quanto riguarda gli aspetti agronomici, il progetto prevede l'abbandono della coltivazione a riso, indicata come incompatibile con la presenza dei moduli fotovoltaici, a favore di altre colture. Tra queste si prevede di destinare un'area pari a 6,82 ha alla coltivazione dell'actinidia e un'area pari a 43,21 ha a prato permanente di leguminose e graminacee foraggere, mentre 3,71 ha saranno dedicati al mantenimento di una superficie pascoliva a brughiera;

il progetto di mitigazione ambientale presentato prevede:

- la piantumazione lungo il perimetro dell'impianto di fasce vegetate con specie arboreoarbustive autoctone,
- la realizzazione di aree a prato polifita,
- la rinaturalizzazione dell'ambiente agricolo attraverso la messa a dimora di specie tipiche dell'habitat di brughiera,
- la creazione di una zona umida;

per quanto attiene alla connessione alla rete elettrica, il progetto presenta informazioni discordanti. Per un verso, infatti, nella Relazione Tecnica Generale al punto 'Descrizione tecnica generale di progetto' il Proponente dichiara che l'energia elettrica generata sarà riversata in rete tramite un collegamento in cavo di 15 km in media tensione (MT), nei Comuni di Rovasenda, San Giacomo V.se, Arborio e Villarboit, con una Cabina Primaria di E_Distribuzione; a pagina 152 del SIA si afferma invece che il collegamento previsto sarà con la nuova SE di Villarboit 220/132/36 kV mediante un collegamento in cavo in alta tensione (AT) a 132 kV, mentre nelle pagine successive sembra evincersi un collegamento a 36 kV con una Cabina Utente posizionata nei pressi della SE di Villarboit, così come sempre a 36 kV parrebbe essere il collegamento tra la Cabina Utente e la SE. Inoltre, laddove nelle pagine successive si fa riferimento alla nuova SE si indicano livelli di trasformazione 380/132/36 kV, mentre è noto che il livello massimo di trasformazione della SE di Villarboit è previsto a 220 kV. Infine, a pagina 209 del SIA, con riferimento ai raccordi in 'entra-esce' tesi a collegare alla rete la futura SE si citano i livelli di tensione a 380 e 132 kV, e non quello a 220 kV che parrebbe adeguato alla connessione con la linea "Rondissone-Biella Est-Turbigo".

Dato atto, inoltre, che, come da verifiche del sopra citato Settore "Sviluppo Energetico Sostenibile":

per le motivazioni sopra rappresentate con riferimento alle opere di connessione alla rete elettrica, il Proponente pare esprimere elementi progettuali contraddittori che non consentono una compiuta e completa valutazione;

nello Studio di Impatto Ambientale (SIA) al § 5.2.10 non è stata effettuata un'analisi degli impatti cumulativi con altri progetti fotovoltaici realizzati, autorizzati o in via di autorizzazione, all'interno di un *buffer* di 5 km rispetto all'impianto in valutazione, come illustrato nell'Allegato 1. Del pari, non è stata effettuata una valutazione degli impatti cumulativi derivanti dall'insieme delle opere di connessione lato utente alla rete elettrica correlati all'elevato numero di collegamenti in cavo presenti nella medesima area;

il progetto in esame risulta prossimo all'impianto in fase autorizzativa denominato "Fattoria solare Roggia della Bardesa" di potenza pari a 10,9 MW con il quale si verrebbe fisicamente a determinare un'aggregazione di impianti, tra loro molto vicini, su una superficie di circa 90 ha;

l'area di progetto rientra tra i "Poli Estrattivi" (polo estrattivo del III comparto – materiali industriali "Rovasenda-Masserano-Brusnengo" cod. V03001 – litotipo "argilla") individuati dal Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE) adottato dalla Regione con D.G.R. n. 81-6285 del 16.12.2022 e confermati con la riadozione dello stesso con la D.G.R. n. 20-525 del 16.12.2024. Pertanto, come evidenziato dal Settore "Polizia mineraria, Cave e Miniere" con nota prot. n. 2198 del 28 febbraio 2025, allo stato attuale non risulta esservi compatibilità tra la realizzazione dell'impianto agrivoltaico proposto e la tutela del giacimento minerario previsto dal PRAE.

Preso atto che, come da documentazione agli atti del medesimo Settore "Sviluppo Energetico Sostenibile", durante i lavori della Conferenza di Servizi, sono stati acquisiti i pareri degli enti locali territoriali e dei soggetti istituzionali interessati, elencati e sintetizzati nel documento che diventa l'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Dato atto che, alla luce delle considerazioni sopra riportate e più analiticamente trattate nell'ambito della documentazione a tale fine redatta, in esito all'istruttoria condotta dall'Organo tecnico regionale con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA Piemonte, tenuto conto delle risultanze della Conferenza di Servizi e dei pareri agli atti dei soggetti istituzionali interessati, allo stato dell'arte della documentazione presentata dal Proponente, la valutazione d'impatto ambientale del progetto risulta non esperibile:

- in ragione della riscontrata incompatibilità tra la realizzazione del progetto agrivoltaico proposto e la tutela del giacimento minerario previsto dal Piano Regionale Attività Estrattive, da ultimo riadottato con DGR n. 20-525 del 16 dicembre 2024, quale polo estrattivo del III comparto - materiali industriali "Rovasenda-Masserano-Brusnengo" - cod. V03001 – litotipo "argilla";
- in ragione delle carenze della documentazione progettuale sotto il profilo dell'analisi degli impatti cumulativi con gli altri impianti fotovoltaici e agrivoltaici realizzati, autorizzati o in via di autorizzazione nella medesima area, tra cui l'impianto limitrofo denominato "Fattoria Solare Roggia Bardesa" di potenza pari a 10,9 MW attualmente in fase autorizzativa, nonché della contraddittorietà degli elementi progettuali afferenti alla soluzione di connessione dell'impianto alla rete elettrica.

Visti gli articoli 23 e seguenti del Titolo III del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152; vista la d.c.r. n. 200-5472 del 15 marzo 2022 di approvazione del Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) della Regione Piemonte;

vista la l.r. 19 luglio 2023, n. 13;

visto l'art. 16 della l.r. 28 luglio 2008, n. 23;

vista la d.g.r. n. 14-8374 del 29 marzo 2024 in materia di composizione dell'Organo Tecnico regionale e di approvazione delle modalità operative per l'espletamento delle procedure per la valutazione di impatto ambientale.

Attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 e in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici

sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto espressione di un parere di natura endoprocedimentale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso,

la Giunta Regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

delibera

- di prendere atto delle risultanze istruttorie sintetizzate in premessa e più dettagliatamente rappresentate nell'Allegato 1 facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e conseguentemente di esprimere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24 del D. lgs. n. 152/2006, e nel rispetto della DGR n. 14-8374 del 29 marzo 2024, un parere in cui, ai fini della pronuncia di compatibilità ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sul progetto di realizzazione di un nuovo impianto agrivoltaico della potenza di 41,35 MW presentato da Solar PV 32 S.r.l. nel Comune di Brusnengo (BI), con connessione alla rete elettrica in Comune di Villarboit, nell'ambito del procedimento di valutazione d'impatto ambientale di competenza statale, si evidenzia la non valutabilità della documentazione presentata, in ragione:

a) dell'incompatibilità tra la realizzazione dell'impianto agrivoltaico proposto e la tutela del giacimento minerario previsto dal Piano Regionale Attività Estrattive, oggetto di adozione con DGR n. 81-6285 del 16.12.2022 e di successiva riadozione con DGR n. 20-525 del 16.12.2024, in qualità di polo estrattivo del III comparto – materiali industriali “Rovasenda-Masserano-Brusnengo” - cod. V03001 – litotipo “argilla”;

b) delle carenze riscontrate nella documentazione progettuale in tema di valutazione degli impatti cumulativi con altri progetti fotovoltaici e agrivoltaici realizzati, autorizzati o in via di autorizzazione nella medesima area, tra cui il progetto limitrofo denominato “Fattoria Solare Roggia Bardesa” di potenza pari a 10,9 MW, così come dettagliato nell'Allegato 1, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

c) dell'assenza di univoci elementi progettuali e di valutazione ambientale delle opere di connessione alla rete elettrica, con particolare riferimento alle opere connesse lato utente e lato rete nonché ai correlati impatti diretti e indiretti, tra cui un'analisi dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici generati dalle nuove infrastrutture previste e, non ultimo, dall'incremento dei valori di energia elettrica vettoriata dalla linea “Rondissone-Biella Est-Turbigo” per effetto del ritiro della nuova generazione fotovoltaica;

- di demandare alla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore “Sviluppo Energetico sostenibile”, l'invio della copia della presente deliberazione al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Direzione Generale Valutazioni Ambientali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24 del d.lgs. n. 152/2006, per il prosieguo dell'iter di competenza;

- che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare

un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. 33/2013.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DGR-1025-2025-All_1-DGR_Brusnengo_Allegato1_def.odt.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Decreto legislativo n.152/2006. Parere regionale sul procedimento di Valutazione di impatto ambientale di competenza statale inerente al progetto di un impianto agri-voltaico di potenza complessiva pari a 41,35 MW denominato “Brusnengo Cappa” e delle relative opere di connessione, presentato da SOLAR PV 32 S.r.l. nel Comune di Brusnengo (BI), con connessione alla rete elettrica in Comune di Villarboit (VC). Considerazioni in merito alla compatibilità ambientale dell’opera.

Indice generale

1. DESCRIZIONE DEL PROGETTO E ASPETTI GENERALI.....	2
2. CONTRIBUTI ISTRUTTORI DELL’ORGANO TECNICO REGIONALE, PARERI ESPRESSI DAGLI ENTI PARTECIPANTI ALLA CONFERENZA DEI SERVIZI.....	3
Contributi espressi dai membri dell’Organo Tecnico regionale.....	3
Pareri espressi dagli Enti partecipanti alla Conferenza dei Servizi.....	4
3. ANALISI DEGLI ASPETTI AMBIENTALI COME VALUTATI NEI CONTRIBUTI ISTRUTTORI E NEI PARERI.....	5
Aspetti urbanistici.....	5
Paesaggio.....	6
Aspetti agricoli e irrigui.....	7
Aspetti relativi alla flora, fauna ed ecosistemi.....	8
Impatti cumulativi.....	9
Risorse idriche.....	10
Rumore.....	10
Campi elettromagnetici.....	10
Illuminazione.....	11
Suolo.....	11
Aspetti connessi alla Viabilità.....	12
4. CONCLUSIONI DELL’ISTRUTTORIA.....	13

1. DESCRIZIONE DEL PROGETTO E ASPETTI GENERALI

L'impianto fotovoltaico, composto da oltre 66.690 moduli fotovoltaici in silicio monocristallino da 620 Wp ciascuno fissati su strutture ad inseguimento monoassiale collocate a terra, interessa una superficie complessiva pari a circa 76 ha a destinazione d'uso agricola, caratterizzata dalla III classe di capacità d'uso del suolo, attualmente dedicata alla risicoltura, e distante circa 500 metri dalla ZSC IT1120004 denominata 'Baraggia di Rovasenda'. L'area dell'impianto, soggetta al disciplinare DOP del riso della Baraggia Biellese e Vercellese, unica DOP italiana del riso, non interferisce direttamente con aree protette e con elementi della Rete Natura 2000, e dal punto di vista paesaggistico non è interessata da vincoli areali e puntuali oggetto di disposizioni di tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, mentre una parte delle opere di connessione alla rete elettrica risultano interferire con le categorie dei beni paesaggistici di cui all'articolo 142, comma 1, lettere c) e g) del medesimo decreto.

La Società proponente dichiara che il progetto non ricade in nessuna delle aree indicate dall'art. 20, comma 8, del decreto legislativo n. 199/2021.

La porzione dell'impianto posta a NE, risulta prossima al progetto fotovoltaico denominato "Fattoria solare Roggia della Bardesa" di potenza pari a 10,9 MW, attualmente in fase di autorizzazione, in merito al quale, con DGR n. 16-6556 del 27 febbraio 2023, è stato espresso un parere favorevole condizionato al rispetto di specifiche prescrizioni, fatta eccezione per la realizzazione della nuova Stazione Elettrica di Brusnengo in ragione dell'insufficienza degli elementi conoscitivi disponibili.

Per quanto riguarda gli aspetti agronomici, il progetto prevede l'abbandono della coltivazione a riso, indicata come incompatibile con la presenza dei moduli fotovoltaici, a favore di altre colture. Tra queste si prevede di destinare un'area pari a 6,82 ha alla coltivazione dell'actinidia e un'area pari a 43,21 ha a prato permanente di leguminose e graminacee foraggere, mentre 3,71 ha saranno dedicati al mantenimento di una superficie pascoliva a brughiera.

Il progetto di mitigazione ambientale presentato prevede:

- la piantumazione lungo il perimetro dell'impianto di fasce vegetate con specie arboreoarbustive autoctone;
- la realizzazione di aree a prato polifite;
- la rinaturalizzazione dell'ambiente agricolo attraverso la messa a dimora di specie tipiche dell'habitat di brughiera;
- la creazione di una zona umida.

Per quanto attiene alla connessione alla rete elettrica, il progetto presenta informazioni discordanti. Per un verso, infatti, nella Relazione Tecnica Generale al punto 'Descrizione tecnica generale di progetto' il Proponente dichiara che l'energia elettrica generata sarà riversata in rete tramite un collegamento in cavo di 15 km in media tensione (MT), nei Comuni di Rovasenda, San Giacomo V.se, Arborio e Villarboit, con una Cabina Primaria di E_Distribuzione; a pagina 152 del SIA si afferma invece che il collegamento previsto sarà con la nuova SE di Villarboit 220/132/36 kV mediante un collegamento in cavo in alta tensione (AT) a 132 kV, mentre nelle pagine successive sembra evincersi un collegamento a 36 kV con una Cabina Utente posizionata nei pressi della SE di Villarboit, così come sempre a 36 kV parrebbe essere il collegamento tra la Cabina Utente e la SE. Inoltre, laddove nelle pagine successive si fa riferimento alla nuova SE si indicano livelli di trasformazione 380/132/36 kV, mentre è noto che il livello massimo di trasformazione della SE di Villarboit è previsto a 220 kV. Infine, a pagina 209 del SIA, con riferimento ai raccordi in 'entra-esce' tesi a collegare alla rete la futura SE si citano i livelli di tensione a 380 e 132 kV, e non quello a 220 kV che parrebbe adeguato alla connessione con la linea "Rondissone-Biella Est-Turbigo".

2. CONTRIBUTI ISTRUTTORI DELL'ORGANO TECNICO REGIONALE, PARERI ESPRESSI DAGLI ENTI PARTECIPANTI ALLA CONFERENZA DEI SERVIZI.

Contributi espressi dai membri dell'Organo Tecnico regionale

- Nota prot. n. 30451 del 20 febbraio 2025 del *Urbanistica Piemonte Orientale*, in cui si rileva che l'area dove saranno collocati i moduli fotovoltaici non ricade in un ambito soggetto a vincolo di tutela paesaggistica, mentre rientrano parzialmente in ambiti tutelati le aree prive di elementi di impianto e il tracciato del cavidotto di connessione alla rete di trasmissione nazionale, ma che tali opere non sono comunque soggette all'autorizzazione paesaggistica;
- nota prot. n. 32004 del 27 febbraio 2025 del Settore regionale *Tecnico Piemonte Nord* in cui si rileva che le superfici oggetto d'intervento non ricadono in aree soggette a vincolo idrogeologico e non sono soggette alle disposizioni di cui alla L.r. 45/1989, pertanto non emergono profili di competenza;
- nota prot. n. 2198 del 28 febbraio 2025 del Settore regionale *Polizia Mineraria, Cave e Miniere*, in cui si rileva che, allo stato attuale, non risulta esserci compatibilità tra la realizzazione del progetto proposto e la tutela del giacimento minerario previsto dal Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE), cod. V03001 litotipo "argilla", che risulta ancora suscettibile di un futuro sfruttamento estrattivo sebbene non risultino attività estrattive attualmente in corso o pregresse;
- nota prot. n. 8537 del 28 febbraio 2025 del *Settore Tecnico regionale - Biella e Vercelli* in cui si rilevano carenze della documentazione presentata in relazione alla valutazione dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica del territorio in relazione alla possibile interferenza del progetto con la fascia di tutela di un corso d'acqua, prevista di larghezza pari a 5 metri, cui è attribuita la classe IIIa di pericolosità geomorfologica ai sensi della C.P.G.R. 7/LAP del 08/05/1996;
- nota prot. n. 5622 del 10 marzo 2025 della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, in cui si rileva che, al fine di verificare positivamente il rispetto dei requisiti delle Linee guida nazionali per gli impianti agrivoltaici e dei requisiti della DGR Piemonte n. 58-7356 del 31 luglio 2023, occorre chiarire l'effettiva estensione della superficie del sistema agrivoltaico e in particolare di quella destinata ad area agricola, distinguendo tra parte ad actinidia e parte a foraggio. Tale elemento è fondamentale per dimostrare il mantenimento del valore della produzione agricola come richiesto dalle Linee Guida MASE. Gli elaborati sono anche carenti riguardo l'analisi degli impatti sulla componente faunistica;
- nota prot. n. 19304 del 5 marzo 2025 di ARPA Piemonte in cui si rilevano alcune carenze della documentazione in relazione al piano di gestione delle terre e rocce da scavo, al progetto di alcune opere mitigative (area umida e area di brughiera), alla mancanza di una relazione illuminotecnica e informazioni discordanti in merito alla verifica dell'esposizione ai campi elettromagnetici, ma si presentano comunque a titolo collaborativo elementi per la definizione di condizioni ambientali;
- nota prot. n. 11112 del 14 marzo 2025 del del Settore regionale *Geologico* in cui si rileva che, per quanto di competenza, non si hanno osservazioni specifiche da formulare in merito;

Pareri espressi dagli Enti partecipanti alla Conferenza dei Servizi

- Nota prot. n. 4535 del 3 marzo 2025 della Provincia di Biella, successivamente trasmessa al MASE con nota prot.n. 4694 del 10 marzo 2025, in cui si rilevano, in generale, carenze della documentazione presentata, e, in particolare, a riguardo alla valutazione degli impatti cumulativi del progetto con altri presenti o previsti sul territorio, la valutazione della coerenza urbanistica con il Piano Regionale delle attività estrattive (P.R.A.E.) in quanto l'area di progetto rientra tra i "Poli Estrattivi", la valutazione della coerenza con il Piano Territoriale Provinciale (P.T.P) circa le disposizioni relative al mantenimento delle camere di risaia e della struttura irrigua e infine circa la valutazione dell'impatto sulla viabilità provinciale;
- nota prot. n. 1434 del 4 marzo 2025 del Comune di Brusnengo, in cui si rileva che l'area oggetto di intervento è classificata nel PRGC come area agricola con Vincoli Ambientali (art. 44 N.T.A.) e che parte dei terreni sono anche soggetti al Vincolo D.M. 1/8/85 (Galassini), Vincolo SIC – Baraggia di Rovasenda, Vincolo Idraulico R.D. 523/1904-Art. 96 (distanza 10 m dal limite di sponda orografica catastale). Inoltre, si rileva che i terreni individuati al N.C.T. Foglio 28 Particelle 25-30-36-41-47-52-54-55-56-59-60-61-66-69-70-71-75-136-137 risultano nell'elenco delle particelle catastali percorse interamente o parzialmente dal fuoco;
- nota prot. n. 936 del 5 marzo 2025 del Consorzio di Bonifica della Baraggia biellese e vercellese in cui si rileva di non avere elementi sufficienti per esprimere il parere di competenza a causa delle carenze documentali relative alla progettazione delle opere di attraversamento in T.O.C. in corrispondenza delle interferenze col reticolo idrografico consortile, alla mancata indicazione di ipotesi di risoluzione delle interferenze tra i cavidotti e i fossi del reticolo irriguo consortile interno all'area di impianto e infine alla mancata analisi dell'impatto dell'opera sul sistema di irrigazione dei terreni posti ad est dell'impianto;
- nota prot. n. 1939 del 4 aprile 2025 dell'Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore, in cui si rileva che l'opera prevede un impatto sull'adiacente Sito ZSC IT1120004 "Baraggia di Rovasenda" in ragione della sottrazione dell'area umida costituita dalla risaia e di alcune superfici boscate. Tuttavia, a causa delle carenze riscontrate nel progetto e nello Studio di incidenza in relazione all'area umida prevista come opera di mitigazione, di dimensione insufficiente e per di più priva di adeguati sistemi che ne garantiscano la funzionalità ecologica in caso di insufficienti precipitazioni, non risulta possibile effettuare una valutazione puntuale delle interferenze e pertanto il progetto allo stato attuale risulta non valutabile.

3. ANALISI DEGLI ASPETTI AMBIENTALI COME VALUTATI NEI CONTRIBUTI ISTRUTTORI E NEI PARERI

Si analizzano nel seguito le criticità relative ai singoli aspetti ambientali.

Aspetti urbanistici

Il Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE) della Regione Piemonte – stralcio per i comparti I e III (comparto I: aggregati per le costruzioni e le infrastrutture; comparto III: materiali industriali) - è stato adottato dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 20-525 del 16 dicembre 2024 e costituisce il quadro di riferimento unitario delle attività estrattive di cava ai sensi della legge regionale n. 23 del 17 novembre 2016 ed è volto a perseguire il corretto equilibrio tra i valori territoriali, l'attività estrattiva e il mercato di riferimento.

A questo proposito si specifica che, fino all'approvazione del PRAE in Consiglio regionale, sono vigenti le misure di salvaguardia di cui all'articolo 58 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo), relativamente alla perimetrazione dei Poli e delle cave attive fuori polo, pertanto la destinazione urbanistica di tali aree in questo regime di salvaguardia è quella di tipo estrattivo, seppure di natura speciale e transitoria, come specificato anche all'articolo 7 delle norme tecniche di attuazione del PRAE.

Si rammenta che le previsioni del P.R.A.E. sostituiscono automaticamente le eventuali diverse previsioni contenute negli strumenti urbanistici, qualora non relative ad aree urbanizzate o destinate allo sviluppo urbanistico o infrastrutturale e qualora la destinazione d'uso prevista dal progetto di coltivazione al termine della coltivazione stessa (se diversa da quella iniziale) non sia vietata dal P.R.A.E.

Pertanto, allo stato attuale, non risulta esserci compatibilità tra la realizzazione del progetto agrivoltico proposto e la tutela del giacimento minerario previsto dal PRAE.

Inoltre si osserva una possibile interferenza delle opere in progetto con la fascia di tutela di un corso d'acqua, prevista di larghezza pari a 5 metri, ricadente nella classe di pericolosità geomorfologica IIIa ai sensi della C.P.G.R. 7/LAP del 08/05/1996. Tale classe, così come riportata nel PRGC del Comune di Brusnengo, risulta caratterizzare "Porzioni di territorio non edificate ove esistono condizioni generalizzate di pericolosità geomorfologica, idrogeologica e/o idrologica, che le rendono inidonee all'utilizzo edilizio in base alle tecniche costruttive attuali ed alle leggi e normative esistenti. Per le opere infrastrutturali di interesse pubblico non altrimenti localizzabili, vale quanto previsto dall'art. 31 della L.R. 56/77".

Per tale zona si rileva, dall'elaborato DOC9 "Relazione geologica-geotecnica sismica", che «*Il settore interessato dagli interventi in progetto è ascritto (...) limitatamente alla fascia di rispetto di un modesto colatore, ora di fatto non più attivo, alla CLASSE IIIa (...). Considerato che con le modifiche antropiche determinate dal drenaggio è venuta meno la condizione di pericolosità per cui era stata adottata la fascia di pericolosità a CLASSE IIIa in corrispondenza della fascia centrale del lotto di intervento, si reputa che gli interventi possano trovare piena attuazione, in relazione alle effettive condizioni di pericolosità geomorfologica e che la realizzazione dei medesimi non comporterà effetti negativi sull'equilibrio del settore e delle stesse aree contermini. Si consideri al riguardo, che l'art.46, punto C delle Norme Tecniche d'Attuazione del vigente PRGC del Comune di Brusnengo, rende ammissibile la realizzazione di recinzioni anche in Classe III di pericolosità geomorfologica*».

Si ritiene che non siano state chiarite quali siano «*le modifiche antropiche determinate dal drenaggio*» apportate al colatore - che lo hanno reso di fatto non più attivo - fermo restando che, ad oggi,

gli interventi realizzati non hanno prodotto effetti sulle previsioni del PRGC in merito all'avvenuta riduzione della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica del territorio su cui insiste il corso d'acqua in questione. Si rileva che non sono stati descritti gli interventi in progetto ricadenti nella fascia di rispetto del colatore.

Paesaggio

L'area oggetto dell'intervento, nel suo complesso, ricade in un ambito parzialmente soggetto a vincolo di tutela paesaggistica ai sensi del D.lgs. 42/2004 ed in particolare:

- una parte è soggetta a tutela ai sensi dell'art. 136, con riferimento alla "Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle aree della Baraggia Vercellese ricadenti nei comuni di Masserano, Brusnengo, Roasio, Lozzolo, Gattinara, Lenta, Rovasenda e Castelletto Cervo" di cui al D.M. 1/08/1985;
- una parte è soggetta a tutela ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera g) – territori coperti da foreste e boschi;
- una parte è soggetta a tutela ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera c) – fascia di rispetto dei corsi d'acqua.

Tuttavia, sulla base dell'esame degli elaborati progettuali, l'area di impianto non risulta essere soggetta a vincoli di tutela paesaggistica (Cfr. documento denominato "Planimetria Aree idonee su CTR 1:25.000 con l'indicazione dei beni culturali"). La parte soggetta a tutela ai sensi dell'art. 136 è interessata dalle opere di mitigazione e la parte soggetta a tutela ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera c) e lettera g) è interessata dalle opere di connessione alla rete elettrica.

L'area sulla quale vengono posizionati i moduli fotovoltaici, non risultando sottoposta a tutela paesaggistica, non è soggetta all'autorizzazione di cui all'art. 146, comma 4, del D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e della Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32.

Le aree interessate dalla posa opere di connessione alla rete elettrica mediante cavidotti interrati, che risultano in parte sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142 lett. c) e lett. g) del citato Codice, non rientrano in ogni caso fra gli interventi soggetti all'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 149 del D.lgs. 42/2004, all'art. 2 e all'allegato A) del D.P.R. 31/2017 e all'art. 3, comma 3 della l.r. 32/2008.

Per le parti interessate dai tratti di linea elettrica di collegamento in antenna o dai nuovi locali tecnici previsti (Cfr. Relazione paesaggistica a pag 138 e seguenti) che eventualmente fossero posizionate in aree tutelate ai sensi dell'art. 142 lett c) e lett g) del citato Codice e non espressamente definite nella documentazione disponibile sul sito MASE, dovrà essere acquisita l'autorizzazione paesaggistica da parte dell'Ente competente.

Inoltre, si rammenta che qualora si evidenziasse, nell'ambito dello svolgimento del procedimento, la presenza di aree tutelate con riferimento agli usi civici (cfr. art. 142 lett. h del D. lgs. n. 42/2004) negli ambiti interessati dall'installazione dell'impianto agrivoltaico o di eventuali opere accessorie in soprasuolo in progetto e non esplicitamente indicata nella documentazione trasmessa, dovrà essere acquisita la preventiva autorizzazione paesaggistica da parte dell'Ente competente.

Si rammenta infine che con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 il Consiglio regionale ha approvato il Piano Paesaggistico Regionale (Ppr); le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b., del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati.

L'art. 2.11 del Piano Territoriale Provinciale "Paesaggi agrari d'interesse culturale", al comma 1, individua, con apposita rappresentazione nelle tavole CTP-PAE in scala 1:50.000, le aree caratterizzate dalla presenza delle colture viticole e risicole rappresentanti elemento distintivo e caratterizzante del paesaggio e ne promuove la tutela e la conservazione.

La previsione di convertire a coltivazione di erba medica e kiwi le aree attualmente coltivate a risaia potrebbe essere reversibile solo nel caso in cui l'intervento non modificasse la struttura delle camere di risaia e le opere irrigue.

Tuttavia, da quanto rappresentato dal Proponente nella tavola "PROG_AGRO_02 Planimetria delle regimazioni e sistemazioni irrigue", si apprende che il Proponente prevede la modifica delle opere irrigue e degli stradelli presenti tra una camera di risaia e l'altra.

Dalla tavola "PROG-AGRO-01 Planimetria delle sistemazioni agricole e ambientali" emerge che il *layout* dell'impianto altera significativamente, semplificandola, la struttura delle camere di risaia.

Le tavole pertanto contraddicono quanto indicato nel S.I.A., dove viene dichiarato che è *"importante sottolineare come la rete di canali artificiali, arginelli e strade poderali verrà mantenuta inalterata"*.

Tali incongruenze non consentono, allo stato attuale, di definire pienamente compatibile con il P.T.P., il quale promuove la tutela e la conservazione delle colture risicole.

Aspetti naturalistici

L'area di impianto si colloca a circa 80 m dalla Zona Speciale di Conservazione (ZSC) IT1120004 "Baraggia di Rovasenda", nonché Riserva naturale delle Baragge (Rovasenda). La superficie complessiva dei terreni su cui si svilupperà l'opera risulta di circa 76 ha, di cui 60 ha sono attualmente coltivati a risaia e 3,37 ha sono superficie boscata, la restante parte risulta superficie agricola a seminativo.

Il progetto determina un rilevante impatto nei confronti del Sito Rete Natura 2000 a causa della sottrazione di una superficie ampia di risaia e di un'area boscata, che si somma alla sottrazione di aree naturali determinata dalla realizzazione di impianti produttivi nelle vicinanze.

Soprattutto le risaie svolgono un ruolo fondamentale come sostitute di zone umide naturali e favoriscono la presenza di numerose specie, non limitate all'avifauna.

La realizzazione di un'ampia porzione di prato polifita (prato commerciale), la cui composizione non comprende specie tipiche degli habitat caratterizzanti la Baraggia di Rovasenda, contrariamente a quanto riportato nello Studio di incidenza, rappresenta una conversione definitiva della risaia ad un'altra tipologia colturale e non può essere, di conseguenza, considerata un intervento di mitigazione.

Si fa presente che le Misure di conservazione Sito-specifiche per il Sito "Baraggia di Rovasenda", richiamate nello Studio di incidenza, all'art. 29 (Obblighi), comma 1, lettera c) riportano: *"la conversione delle risaie in altri tipi di coltura, deve prevedere adeguate compensazioni in termini di costituzione di habitat di zone umide. Sono fatti salvi gli avvicendamenti colturali e gli interventi volti alla ricostituzione di habitat di interesse conservazionistico previsti da piani o programmi gestionali del sito o che abbiano ottenuto giudizio positivo di valutazione di incidenza"*.

Particolare attenzione deve inoltre essere posta alla composizione del miscuglio di sementi per evitare la diffusione accidentale di specie esotiche invasive che possano compromettere lo stato di conservazione degli habitat caratterizzanti la ZSC sopra descritta.

Come opera di mitigazione è stata proposta la realizzazione di una zona umida di circa 5 ha, superficie notevolmente inferiore a quella convertita da risaia a prato polifita, la cui gestione, così come proposta, non garantisce la sussistenza della zona umida e richiede un apporto di acqua dall'esterno

tramite autobotti. Risulta evidente come questo sistema non sia sostenibile e pregiudichi l'efficacia dell'opera di mitigazione. Infatti l'apporto delle precipitazioni riportato nello Studio di incidenza, considerati i periodi di siccità sempre più prolungati riscontrati negli ultimi anni, non può essere considerato un elemento di garanzia della permanenza dell'acqua nella zona umida.

In merito alla ricostituzione di una porzione di habitat 4030 "*Lande secche europee*" (prato con valenza ambientale) non risulta chiara la localizzazione né la modalità di recupero delle specie tipiche dell'habitat. Non si può pertanto al momento valutare la validità dell'intervento mitigativo.

In sintesi si ritiene che, alla luce delle carenze del progetto allo stato attuale evidenziate non sia possibile effettuare una valutazione puntuale delle interferenze. Sarebbe stato necessario formulare adeguati interventi di mitigazione e garantirne la durata nel tempo e la garanzia di successo.

A titolo collaborativo si segnala che, in merito alle siepi perimetrali, si suggerisce di eliminare il *Fraxinus excelsior* in considerazione del dilagare della malattia fungina nota come "Moria del Frassino", la cui presenza potrebbe inficiare la riuscita della piantumazione.

Aperti agricoli e irrigui

La data di avvio del procedimento di Valutazione Impatto Ambientale del progetto risale al 25/11/2024, come indicato sul sito MASE, pertanto si applica quanto disposto dal comma 1 bis dell'art. 20 del D. lgs. n. 199/2021, concernente la realizzazione di impianti fotovoltaici in aree agricole, secondo cui, fatte salve le eccezioni elencate, l'impianto deve connotarsi come "agrivoltaico".

Il progetto proposto prevede il passaggio da una coltivazione di riso e seminativi su una superficie totale di 53,74 ha, a una coltura di actinidia (kiwi) e seminativi ad uso foraggio (loietto ed erba medica) su una superficie totale di 50,03 ha.

Non è chiaro tuttavia se tale soluzione consenta il rispetto della condizione delle Linee Guida nazionali circa il mantenimento del valore della produzione agricola in quanto si rilevano delle incongruenze riguardo le superfici costituenti il sistema agrivoltaico.

Sono stati infatti riscontrati valori contraddittori nel documento "PROG-AGRO01 PLANIMETRIA DELLE SISTEMAZIONI AGRICOLE E AMBIENTALI", nel documento "DOC08 RELAZIONE DI VERIFICA LINEE GUIDA MITE E CEI" e nella Relazione Agronomica. Occorre che sia definita con chiarezza e in modo univoco la superficie totale del sistema agrivoltaico, la porzione destinata ad uso agricolo e la porzione destinata alla produzione energetica. Occorre inoltre chiarire il valore della superficie considerata per il calcolo dello sviluppo dell'impianto fotovoltaico standard da confrontare con l'impianto in progetto.

Occorre inoltre confermare e giustificare, con particolare riferimento alla superficie agricola destinata a foraggio, il fatto che la presenza dei moduli fotovoltaici e della relativa struttura di supporto non riduca in alcun modo l'area disponibile per l'attività agricola.

Si fa infine notare che il valore "agro-economico" dell'area è prevalentemente assicurato dalla coltivazione di circa 6,8 ha ad actinidia (3,4 ha varietà kiwi giallo e 3,4 ha varietà kiwi verde), per cui la realizzazione di tali colture è fondamentale per il mantenimento delle condizioni previste dalla DGR Piemonte 58-7356 e dalle linee guida degli impianti agrivoltaici pubblicate sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Per quanto riguarda l'interferenza con la rete irrigua non sono state affrontate le seguenti problematiche:

- nell'elaborato PROG_CAV_01 "Riferimenti topografici ed amministrativi linea di collegamento e fotografie" si afferma che le interferenze con il reticolo idrografico consortile saranno

no gestite con mediante attraversamento in subalveo mediante sistema "T.O.C.", tuttavia non risulta verificata la fattibilità tecnico-economica di tale soluzione, considerato che comporta maggiori costi realizzativi rispetto ad uno scavo a cielo libero. Occorrono pertanto maggiori informazioni in merito alla sostenibilità per il Proponente della soluzione proposta, a garanzia della effettiva realizzabilità.

Inoltre, non sono state fornite indicazioni per la gestione dell'interferenza tra le linee di collegamento elettrico tra i sottocampi ed i fossi del reticolo irriguo consortile all'interno dell'area di impianto.

- Nell'Elaborato PROG_AGRO_02 "Planimetria delle regimentazioni e sistemazioni irrigue" non è analizzata la compatibilità del progetto con la gestione dell'irrigazione dei terreni posti ad est dell'impianto, che vengono letteralmente "tagliati" dalla realizzazione dell'opera. Se è presumibile che non sia compromessa la possibilità di approvvigionamento idrico, deve essere comunque verificata l'interferenza del progetto con il sistema di smaltimento delle acque irrigue e meteoriche di tali terreni, che presumibilmente continueranno ad essere coltivati a risaia. A tal proposito, in considerazione del fatto che i terreni confinanti continueranno ad essere coltivati a risaia ed irrigati con la pratica della "sommersione", si ritiene che debbano essere valutati eventuali allagamenti accidentali ai campi agrivoltaici derivanti dagli appezzamenti limitrofi e le opportune soluzioni per il rapido allontanamento delle acque. Inoltre, non è chiaro come venga garantita l'irrigazione di n. 2 "piane" poste ad ovest dell'impianto, considerato che il fosso che ne garantiva l'irrigazione è tra quelli che vengono rimossi a seguito dei lavori.
- Considerato che la Stazione Elettrica di Terna risulta essere in fase realizzativa, occorre che gli elaborati progettuali dove è rappresentata tale opera siano aggiornati con la situazione autorizzata.
- Mancano soluzioni di smaltimento delle acque meteoriche dell'area di impianto, in considerazione della presenza dei pannelli che riducono, di fatto, la superficie permeabile del terreno.

Aspetti relativi alla flora, fauna ed ecosistemi

L'analisi effettuata sulla componente faunistica risulta carente in relazione alla valutazione degli impatti sull'avifauna migratrice, anche in relazione all'effetto cumulo con impianti autorizzati o in fase di realizzazione. Non vengono inoltre indicate le misure di mitigazione di tali impatti.

Nello Studio di Incidenza e nel SIA non vengono effettuate valutazioni inerenti gli impatti derivanti dalla sottrazione e frammentazione di habitat per la fauna e l'interferenza con la rete ecologica locale e in generale gli impatti sulle specie di mammiferi (chiroteri, ungulati ecc.).

Manca un'analisi volta a caratterizzare la presenza di anfibi, fondamentale per la progettazione dell'area umida sita a nord dell'impianto. La stessa dovrà essere alimentata, in caso di precipitazioni insufficienti, mediante i canali irrigui e non esclusivamente tramite uso di autobotte.

Mancano elaborati di dettaglio relativi alla realizzazione dell'area con habitat di brughiera (Area P1) e alla realizzazione ex novo dell'area umida ai fini di area riproduttiva degli anfibi.

In relazione all'ultimo punto si segnala che non è chiaro come ne verrà garantita la funzionalità per tutta la durata del progetto, con particolare riferimento all'approvvigionamento dell'acqua per tutta la durata di vita dell'impianto fotovoltaico. A questo proposito, nel S.I.A., viene indicato che "*Dal punto di vista gestionale, lo stagno sarà riempito, almeno la prima volta in fase di realizzazione, con acqua trasportata con un'autobotte, successivamente si farà ricorso alle precipitazioni, inoltre, non si esclude la possibilità di utilizzare l'acqua proveniente dai canali confinanti*".

Impatti cumulativi

In relazione all'effetto cumulo si rileva che il dato fornito dal Proponente circa la superficie occupata da impianti fotovoltaici a terra in un raggio di 5 km, pari a 260 ha, è sottostimata rispetto alla effettiva dimensione degli impianti realizzati, autorizzati o in fase di valutazione.

A tal proposito, si prenda in considerazione che nel solo immediato intorno dell'impianto in progetto, a una distanza di circa 2 km, è stimata una potenziale superficie totale occupata da impianti fotovoltaici (sia in esercizio, sia in fase di valutazione ambientale) pari a circa 200 ha, come da elenco seguente:

Denominazione	Coordinamento generale	Proponente	Ettari
Agrivoltaico Santa Lucia	REN SOLAR ONE S.r.l.	MYT DEVELOPMENT INITIATIVES s.r.l.	27,3
Fattoria solare del Principe		REN 190 S.r.l.	43,44
Agri voltaico Quattro Madame		MYT DEVELOPMENT INITIATIVES s.r.l.	43,45
Fattoria solare Roggia della Bardesa		REN 192 S.r.l.	17,03
Agri voltaico Brusnengo-Cappa	Sunter Energy S.r.l.	WKN Italia PNE Group – Solar PV 32 S.r.l.	70,5
Totale			201,7

All'interno del *buffer* di 5 km risultano invece presenti i seguenti impianti, per un totale di circa **323 ha**:

Denominazione	Proponente	Ettari
Agrivoltaico Santa Lucia	MYT DEVELOPMENT INITIATIVES s.r.l.	27,3
Fattoria solare del Principe	REN 190 S.r.l.	43,44
Agrivoltaico Quattro Madame	MYT DEVELOPMENT INITIATIVES s.r.l.	43,45
Fattoria solare Roggia della Bardesa	REN 192 S.r.l.	17,03
Agrivoltaico Brusnengo-Cappa	WKN Italia PNE Group – Solar PV 32 S.r.l.	70,5
	Techbau Green Energy Srl	11,9
	"Modica Energia" S.r.l.	17,8
"Cascina Bardesa"	"FANTE" S.r.l. Milano + "A3FV" S.r.l. Torino	31,2
	A3FV S.r.l.	5
"Sette Sorelle"	"Sette Sorelle" S.r.l.	67
Totale		322,7

In considerazione delle peculiarità del contesto ove è prevista la collocazione degli impianti, prettamente agricolo con lembi boscati nelle vicinanze e la prossimità di aree della Rete Natura 2000, si osserva che il grado di trasformazione del territorio da parte degli interventi previsti risulta rilevante in quanto intere porzioni coltivate verrebbero convertite a impianti trasformando il territorio in un'area disomogenea e frammentata, con un'elevata compromissione del paesaggio agricolo.

Risorse idriche

Il Proponente evidenzia le possibili fonti di impatto sulla componente acque analizzandole nelle tre fasi progettuali: cantiere, fase di esercizio e di dismissione.

Nella fase di cantiere la fornitura idrica sarà stoccata in appositi serbatoi serviti da autobotte ed è stimata in circa 12 mc/giorno la quantità di acqua utilizzata per l'irrorazione delle aree di cantiere per limitare il sollevamento delle polveri durante le attività.

Nella fase di esercizio l'attività di pulizia dei pannelli fotovoltaici verrà condotta indicativamente tre volte l'anno e si stima che la quantità di acqua necessaria per singola pulizia, sia pari a 200 mc/anno. Le acque di lavaggio dei moduli fotovoltaici non saranno potabili e additivate con prodotti chimici.

In relazione a questo punto si rileva una contraddizione con quanto indicato dal Proponente in altro elaborato progettuale, in cui si indicano pulizie settimanali con alcool, trimestrali con detergenti e semestrali con applicazione di trattamenti di muschi e licheni, senza fornire indicazioni sulla tipologia di prodotti utilizzati.

A questi consumi si aggiungono i consumi relativi alla fase di accrescimento delle culture arboree installate nella fascia perimetrale e alle colture indicate nel progetto agronomico. Relativamente a questi usi non viene fatta una stima dei consumi e non viene indicata la tipologia di approvvigionamento.

Rumore

Le valutazioni sul clima acustico sono state oggetto di uno specifico studio (DOC12 "Valutazione di impatto acustico previsionale") firmato da Tecnico Competente in Acustica Dott. Cappelli Gianluca ai sensi della legge 447/95. L'elaborato stima l'impatto acustico in fase di esercizio e nella fase di cantiere per la sola realizzazione del campo agrivoltaico.

Tuttavia non è stato valutato l'impatto del cantiere per le opere di connessione alla rete elettrica, che consistono in cavidotti interrati per il collegamento con la stazione elettrica di Terna in Comune di Villarboit.

Campi elettromagnetici

Per quanto riguarda le opere di connessione, il Proponente ha presentato informazioni discordanti nello Studio di Impatto Ambientale, nella Relazione campi elettromagnetici e nella Relazione tecnico-illustrativa sul collegamento 'entra-esci' con la linea T. 287 'Rondissone-Biella Est-Turbigo'.

In particolare, nello Studio di Impatto Ambientale si parla inizialmente di collegamento tra l'impianto fotovoltaico e la nuova Stazione Elettrica di Santhià costituito da 2 linee a 132kV nello stesso scavo, ma, in altre sezioni dello stesso documento, si fa riferimento a una connessione mediante doppia terna a 36kV.

Nella Relazione sui campi elettromagnetici si fa riferimento a una linea in singola terna a 30 kV.

Fermo restando che è necessario che il Proponente chiarisca e coordini in tutti i documenti le informazioni circa la connessione alla rete elettrica, nella Relazione sui campi elettromagnetici le valutazioni riportate sono adeguatamente effettuate e documentate, fornendo anche tutti i valori di Distanza di Prima Approssimazione per le diverse componenti dei collegamenti.

Viste le stime della DPA e il posizionamento delle sorgenti, si può osservare che, dalle informazioni a disposizione, non risultano criticità in merito all'esposizione della popolazione al campo magnetico.

Nel caso in cui il collegamento in cavo interrato fosse diverso da come descritto nella relazione sui campi elettromagnetici, si raccomanda di verificare l'esposizione nell'unico recettore a ridosso della sede stradale lungo il tracciato, ossia il fabbricato al civico 7 di via Brusnengo-Buronzio in Comune di Rovasenda.

Preme segnalare che, oltre agli impatti delle sorgenti di campo elettromagnetico, un ulteriore impatto deriva dall'immissione di corrente sulla preesistente linea T. 287: tale elettrodotto, tra il 2023 e il 2024 ha trasferito una corrente massima mediana annua dell'ordine dei 780 A, a cui si andrà ad aggiungere il carico afferente alla nuova S.E. di Villarboit.

Ciò andrà a modificare i livelli di esposizione della popolazione lungo il tracciato della linea (pur senza modificare le fasce di rispetto se non vengono cambiati i conduttori). A tale proposito, occorre che sia effettuata una stima delle correnti che saranno immesse, ed una verifica sui livelli di esposizione raggiungibili nei recettori all'interno della DPA di tale linea, in modo da verificare che vi sia il rispetto del valore di attenzione di 10µT come mediana sulle 24 ore.

Illuminazione

Si rileva, la mancanza di una relazione illuminotecnica descrittiva delle caratteristiche tecniche dell'impianto e dei criteri adottati per ridurre l'impatto luminoso sui diversi impianti di illuminazione a servizio del campo fotovoltaico.

Non è inoltre chiaro se il sensore di movimento che comanda l'accensione dell'impianto di illuminazione è correttamente tarato per individuare la presenza di persone escludendo la fauna.

Suolo

La gestione delle terre e rocce da scavo in fase di cantiere è trattata all'interno dell'elaborato "DOC13-Piano preliminare di utilizzo terre e rocce da scavo".

Tuttavia l'elaborato non è sufficientemente chiaro e approfondito in relazione ai seguenti aspetti:

- la "stima dei volumi di scavo" quantifica unicamente i volumi di ~~scavo~~ derivanti dalla realizzazione delle linee elettriche interrate, ma è assente la quantificazione dei volumi di ~~scavo~~ connessi ad altre attività, quali ad esempio quelle per la realizzazione delle cabine e dell'edificio magazzino/sala controllo;
- sulla base del totale dei volumi di scavo non sono stati stimati in via preliminare i quantitativi destinati al riutilizzo in sito (qualora le caratteristiche del materiale lo consentano) e i quantitativi di materiali in esubero destinati, come si apprende dalla documentazione, ad impianti di recupero rifiuti. Si rileva, in proposito, che il documento non risulta coerente in merito alle modalità di gestione dei materiali da scavo derivanti dalla realizzazione del cavidotto in MT;
- per quanto riguarda il numero e l'ubicazione dei sondaggi previsti per indagare la qualità dei terreni oggetto di scavo la documentazione non risulta chiara ed è carente di elementi citati nel testo ma non inseriti nell'elaborato esaminato;
- nel paragrafo "*Stoccaggio del materiale scavato*" (pag. 34) il Proponente dichiara "*Al fine di gestire i volumi di terre e rocce da scavo coinvolti nella realizzazione dell'opera, sono state definite nell'ambito della cantierizzazione, alcune aree di stoccaggio dislocate in posizione strategica rispetto alle aree di scavo da destinare alle terre che potranno essere riutilizzate qualora idonee*". Tuttavia non sono state individuate in planimetria, a livello preliminare, le aree di stoccaggio.

Aspetti connessi alla Viabilità

Considerata l'importanza funzionale delle strade provinciali per le quali il Proponente richiede la manomissione di suolo pubblico - nonché per le caratteristiche geometriche e strutturali delle stes-

se si ritiene non sufficientemente approfondita la proposta progettuale in quanto non analizzate adeguate soluzioni tecniche del tracciato che implicino:

- il minor impatto possibile sulla struttura del solido stradale;
- la minima manomissione del piano viabile bitumato.

4. CONCLUSIONI DELL'ISTRUTTORIA

A conclusione dell'istruttoria svolta si esprime un parere di non valutabilità della documentazione presentata, in ragione:

- a) dell'incompatibilità tra la realizzazione dell'impianto agrivoltaico proposto e la tutela del giacimento minerario previsto dal Piano Regionale Attività Estrattive, oggetto di adozione con DGR n. 81-6285 del 16.12.2022 e di successiva riadozione con DGR n. 20-525 del 16.12.2024, in qualità di polo estrattivo del III comparto – materiali industriali “Rovasenda-Masserano-Brusnengo” - cod. V03001 – litotipo “argilla”;
- b) delle carenze riscontrate nella documentazione progettuale in tema di valutazione degli impatti cumulativi con altri progetti fotovoltaici e agrivoltaici realizzati, autorizzati o in via di autorizzazione nella medesima area;
- c) dell'assenza di univoci elementi progettuali e di valutazione ambientale delle opere di connessione alla rete elettrica, con particolare riferimento alle opere connesse lato utente e lato rete nonché ai correlati impatti diretti e indiretti, tra cui un'analisi dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici generati dalle nuove infrastrutture previste e, non ultimo, dall'incremento dei valori di energia elettrica vettoriata dalla linea “Rondissone-Biella Est-Turbigo” per effetto del ritiro della nuova generazione fotovoltaica.